

CLII<sup>a</sup> TORNATA

SABATO 16 GIUGNO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Anniversario della battaglia del Piave (Per l')	pag. 5182
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	5183
DELLA NOCE . . . . .	5182
DIAZ, <i>ministro della guerra</i> . . . . .	5183
Disegni di legge (Coordinamento di) . . . . .	5182
(Inizio della discussione di):	
« Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti » . . . . .	5183
Oratori:	
BONI . . . . .	5198
DEL CARRETTO . . . . .	5203
MENGARINI . . . . .	5189
NAVA . . . . .	5193
ORLANDO . . . . .	5190
RAVA . . . . .	5201
RICCI CORRADO . . . . .	5196
(Presentazione di) . . . . .	5182
(Ritiro di) . . . . .	5203
Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	5203
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	5181, 5190
Saluto al Presidente . . . . .	5203
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	5203
TORRIGIANI LUIGI . . . . .	5203
Uffici (Riunione degli) . . . . .	5181

## Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto che domattina alle ore 11 vi sarà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

## Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Grandi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRANDI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Pensioni militari dell'Ordine di Savoia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grandi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Valvassori-Peroni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VALVASSORI-PERONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel ruolo del personale delle biblioteche governative, a favore della signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Valvassori-Peroni della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Rava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

La seduta è aperta alle 16.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

SILI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge riguardante il Parco Nazionale di Abruzzo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Coordinamento del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti-legge ».

PRESIDENTE. Comunico al Senato, che, in seguito a quanto fu stabilito ieri, l'Ufficio centrale, che ha esaminato il disegno di legge « per la conversione in legge dei decreti-legge », mi ha trasmesso il testo coordinato.

Non avendovi riscontrato che lievi modificazioni di pura forma, in conformità della facoltà conferitami dal Senato, ho disposto che venga inserito come testo definitivo nel resoconto stenografico della seduta odierna.

#### Presentazione di disegni di legge

DIAZ, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati: « Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Convalidazione di decreti che recano varie disposizioni nel servizio delle Ferrovie dello Stato, in specie sui passaggi a livello;

Convalidazione di decreti contenenti provvedimenti economici a favore del personale addetto all'esercizio della navigazione di Stato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

#### Rievocazione della battaglia del Piave.

DELLA NOCE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA NOCE. (*Viva attenzione*). Il 16 e il 17 di giugno sono giornate che dovrebbero essere scritte a caratteri d'oro nella storia del Risorgimento italiano, rammentando esse l'inizio della grande battaglia sul Piave.

Alla metà di giugno 1918, l'esercito tedesco in Francia era vittorioso; dinanzi a noi tutto l'esercito austriaco che, come ben disse il generale Diaz nel suo tacitiano bollettino della vittoria, « era uno degli eserciti più potenti del mondo ».

In piena efficienza guerresca, aveva passato il Piave in vari punti, e premeva alla nostra sinistra sugli altipiani e sul Grappa, preparandosi alla ripresa dell'offensiva.

Immense erano le difficoltà; delicata la nostra situazione strategica; soverchia audacia pareva dare battaglia. Ma il nostro Comando Supremo aveva grande fede nell'Esercito, che aveva così bene approntato, e dispose per una energica controffesa; la quale non soltanto sgominò le truppe austriache già passate sulla destra del Piave, ma inflisse al nemico una tale sconfitta da obbligarlo a ripassare il fiume e allontanarsi dalla sponda sinistra, in gravissimo disordine.

La battaglia del Piave è una delle più brillanti battaglie che conti la storia di tutti i paesi e di tutti i tempi, per la valentia dei capi, pel valore delle truppe, e per le sue conseguenze strategiche; le quali hanno avuto immense e funeste ripercussioni materiali, morali

e politiche, non solo in tutta l'Austria e sulla compagine delle sue forze armate, ma anche in Germania e sull'esercito tedesco, che, dopo la nostra vittoria, dovette ripiegare le sue bandiere e subire l'avanzata vittoriosa degli Alleati (*Vivissime approvazioni*).

La vittoria del Piave preparò la gloria di Vittorio Veneto. (*Approvazioni generali*).

Ed io credo rendermi interprete dei sentimenti del Senato porgendo, in questo anniversario, un saluto ai valenti condottieri, che col senno, col valore e colla fede, condussero l'Esercito italiano oltre i confini che la natura ci ha dati (*Applausi*). Ed un memore devoto omaggio salga dai nostri cuori agli eroi che colla loro vita affrettarono il raggiungimento dei nostri più cari ideali, che furono sogno e voto di generazioni, di martiri, e di poeti. (*Nuovi applausi*).

Al generale Diaz ed ai suoi valenti collaboratori un evviva. Evviva l'Esercito, la Marina, l'Italia, il Re! (*Il Presidente, i senatori ed i ministri in piedi applaudono lungamente. Si unisce all'applauso anche il pubblico delle tribune*).

DIAZ, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ, ministro della guerra. Con animo compreso di profondo raccoglimento ho ascoltato le parole nobilissime del senatore Della Noce che ha rievocato le giornate della battaglia del Piave. Quelle giornate rimangono scolpite nel cuore di chi le ha vissute; ma rimangono anche scolpite nel cuore della nazione che seguiva gli atti di valore dei suoi figli al fronte. (*Approvazioni*). La battaglia del Piave, concepita in un ardente sentimento di amor di patria, portò a quei risultati che nessuno può disconoscere, portò all'arretramento dell'esercito austriaco, preparò la risoluzione della guerra. (*Approvazioni*).

Ma oltre ai valori materiali, molta decisiva importanza ebbero in quella battaglia i valori morali, giacchè non erano solo i soldati che combattevano, non erano solo i capi che comandavano, non erano solo le unità che operavano contro il nemico, ma era un organismo solidissimo, in fervida fusione di cuori, di energie e di volontà, che al nemico si presentava sicuro delle sue sorti. (*Vivissimi applausi*).

E su tutti, animatore di queste energie mo-

rali, era il vero capo dell'esercito: il Re (*vivissimi applausi, tutti i senatori e ministri si alzano*), il Re chè con il suo esempio, con la costante sua abnegazione, con la continua presenza fra i combattenti, si può dire fosse l'anima della resistenza e della vittoria. (*Approvazioni*).

Rendo omaggio ai comandanti, ai combattenti, alle unità, ai soldati, a tutta l'Italia, compresa quella delle retrovie - perchè tutti contribuirono al successo - (*approvazioni*): ma su tutti lasciate che io, soprattutto ricordi i più umili, ricordi coloro che tutto diedero e nulla chiesero e che sono simboleggiati in quel Milite Ignoto cui spetta degnamente la più grande riconoscenza della Nazione.

Io non so meglio rievocare quelle ore solenni e ringrazio il Senato della benevolenza con la quale ha voluto ascoltare le mie parole.

Quelle ore non si racchiudono in un discorso, ma si sentono, e noi le sentimmo profondamente nel nostro cuore. Eleviamo con cuore raccolto un inno alla grande patria nostra, al nostro Re, al nostro popolo, grande, forte, immortale. (*Vivissimi e prolungati applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato col suo applauso ha dimostrato di associarsi unanime alle patriottiche parole pronunziate dal senatore Della Noce e dal ministro della guerra. (*Vive approvazioni*).

**Discussione del disegno di legge: « Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti ».** (N. 551).

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 551).

PRESIDENTE. Dichiarò aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Mengarini.

MENGARINI. Onorevoli colleghi, da venti anni si dibatte in Italia, e si dibatte aspramente, la questione di provvedere all'ordinamento della professione di ingegnere e di architetto, di dare a questi professionisti una

disciplina giuridica, di creare degli albi per gli ingegneri e per gli architetti, come già esistono albi per altre categorie di professionisti. Il primo progetto, di iniziativa parlamentare, dovuto all'on. De Seta risale a diciannove anni fa, al 1904.

Gravissimi dibattiti sorsero immediatamente fra oppositori e sostenitori del disegno di legge; e ciò ebbe per risultato che il progetto stesso non poté giungere alla discussione.

Segui nel 1910 un progetto presentato dal guardasigilli Fani; anche questo non ebbe miglior sorte; nè sorte migliore ebbe un terzo progetto presentato dal guardasigilli Finocchiaro-Aprile nel 1914.

Nel 1921 fu presentato un progetto di legge di iniziativa parlamentare, dall'on. Ciappi presidente del gruppo parlamentare degli ingegneri. Tale progetto doveva rappresentare la espressione dei desideri dell'Associazione nazionale degli ingegneri italiani: ma non venne bene accolto dalla classe; dibattiti risorsero ancora vivi ed accesi, sino a che nel maggio del 1922 fu presentato alla Camera dei deputati, con richiesta d'urgenza, un progetto di legge dal guardasigilli Rossi Luigi.

Il progetto fu accolto dall'attuale guardasigilli Oviglio e discusso alla Camera dei deputati nelle sedute 9 e 10 febbraio. Il progetto viene in Senato approvato quasi integralmente nella forma concepita dal Governo; la Camera dei deputati ci apportò alcune modificazioni non sostanziali, su alcuna delle quali dovremo più tardi intrattenerci.

Il veder essere quasi giunto in porto questo progetto di legge da tanti anni invocato e da tanti combattuto, ha riacceso più che mai dispute e polemiche e voi tutti, onorevoli colleghi, ne avete avuta una prova dalla valanga di carta, dal numero di telegrammi, di lettere, di memorie inviate ai senatori, alle autorità; dal numero di Commissioni e di delegazioni presentatesi per sostenere determinate tesi e per appoggiare determinati punti di vista.

Credo che ben pochi progetti di legge abbiano tanto fatto gemere i torchi e tanto consumare i fili del telegrafo quanto questo per la tutela dell'esercizio della professione di ingegnere e di architetto!

Se riassumiamo brevissimamente le proposizioni manifestate, possiamo classificarle in tre

gruppi: vi è chi sostiene che si debba votare dal Senato la legge nella forma esatta ed integra come giunta dalla Camera dei deputati; vi è chi sostiene che le disposizioni di legge siano troppo larghe, di troppo danno a coloro che ebbero li titolo da Istituti superiori d'insegnamento, quindi vorrebbero introdurre clausole che meglio tutelino i diritti di coloro che sono diplomati; vi è poi chi afferma essere la legge fatta a favore esclusivo dei laureati dalle scuole d'applicazione per gli ingegneri e dai politecnici e dei diplomati dall'Istituto superiore di architettura, quindi estremamente lesiva agli interessi di tanti professionisti che con studio e lavoro di anni ed anni si erano tracciata la loro strada e l'avevano battuta con onore.

Ritengo, onorevoli colleghi, che vi sia un po' di esagerazione da ogni parte; è evidente che una legge fatta a tutela del titolo e dell'esercizio della professione di ingegnere e di architetto debba anzitutto occuparsi degli interessi di queste classi, quindi non è a meravigliarsi se vi si statuiscono delle clausole a favore delle classi stesse. Ma però se si esaminano con sereno animo le varie disposizioni della legge, devesi riconoscere che essa provvede in modo assai generoso a tutte le altre classi di professionisti e, come fu detto dal vivace ed attivo ingegnere, onorevole Mauro, è ispirata a grande transigenza ed a riguardo per ogni equo interesse acquistato.

La legge apre le materne braccia a tutti coloro che, avendo sinora esercitato, sia possedendo solo diplomi di scuole medie, sia anche sprovvisti di qualsiasi diploma, la professione di ingegnere o di architetto, intendano regolarizzare uno stato di cose non ammissibile in un paese civile.

Ma, si noti bene, la legge apre le braccia a tutti coloro che sanno, che valgono, che hanno dato prova di sapere e di sapere fare, di avere reale conoscenza della professione.

Ed infatti, per l'art. 9 può essere iscritto nell'albo degli ingegneri e nell'albo degli architetti chiunque abbia titoli che comprovino il lodevole esercizio della professione per un decennio e cultura sufficiente per il detto esercizio

Vi è modo dunque per tutti di essere iscritti negli albi, ma per tutti coloro che hanno lodevolmente lavorato e che nella loro vita pro-

fessionale hanno raccolto titoli a riprova della loro conoscenza della professione.

Ed inoltre per l'art. 10, può essere iscritto nell'albo degli architetti chiunque, licenziato da un'Accademia di belle arti o da un Istituto di belle arti, possa dar prova di avere esercitato lodevolmente la professione per un quinquennio.

È dunque una legge di transigenza per ogni onesto interesse acquisito, è una legge che apre la porta a quanti possono dimostrare di meritare di entrarvi. Tuttavia queste ammissioni debbono avere un limite e, per riguardo ai non laureati, può dirsi essere una legge cate-naccio; le porte si chiudono irremissibilmente il 31 dicembre 1926 per i licenziati dalle Accademie e dagli Istituti di belle arti che chiedono la iscrizione nell'albo degli architetti; si chiudono sei mesi dopo la pubblicazione del regolamento per tutti coloro che domandano, solo per titoli, la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti.

V'è certamente tutto il tempo per apprestare i propri titoli e per farli valere per ottenere la iscrizione negli albi; non si taglia la via ad alcuno che possa dimostrare di conoscere la professione e di averla bene esercitata.

I titoli che si richiedono sono titoli professionali; però nell'art. 9 della legge vi è un inciso sul quale io devo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro.

L'art. 9 dice: « Possono essere iscritti nell'albo coloro i quali entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere o di architetto « e » - notate la congiunzione - di avere cultura sufficiente per il detto esercizio ».

Sembrerebbe ad una lettura superficiale che si richiedessero due prove per l'iscrizione nell'albo, una per titoli, l'altra per esame, per provare la coltura professionale. Però leggendo il contesto dei successivi periodi di questo articolo e gli altri articoli della legge, in essi non si trova mai detto di prova per esame nè come questo esame dovrebbe esser dato ed a chi. Per conseguenza a me sembra che dire « e », di avere cultura sufficiente », lasci una certa larghezza alla Commissione giudicatrice dei titoli nel sottomettere l'allievo che è privo

di titoli di coltura ad una prova di coltura professionale.

Ora, come ho detto, siccome non si richiede alcun titolo di studio a norma dell'art. 10, può essere benissimo che persona degnissima, la quale tutta la sua vita ha fatto l'ingegnere, non avendo altri titoli da far valere che la dimostrazione dei lavori compiuti non abbia modo di far conoscere la propria coltura. Perciò io credo che l'onorevole ministro vorrà consentire di aggiungere nel regolamento che coloro i quali chiederanno di provare « per esame », la cultura che posseggono potranno farlo.

Gli articoli 9, 10 e 12 della legge hanno sollevato le più fiere obiezioni e, diciamo francamente, sono stati osteggiati da tutti: da coloro che dovrebbero esserne favoriti come da quelli che ritengono di esserne danneggiati. L'articolo 9 dispone che tutti coloro che ne faranno richiesta entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, possono essere iscritti nell'albo se presenteranno titoli professionali giudicati di sufficiente valore ed avranno 10 anni di esercizio professionale. Costoro riceveranno, in forza dell'articolo 12, il titolo di abilitato alla professione di ingegnere.

L'articolo 10 dispone invece che coloro che hanno ottenuto il diploma di professore di disegno architettonico in un Istituto di Belle arti potranno essere iscritti nell'Albo se presenteranno, entro il 31 dicembre 1926, titoli validi e se avranno esercitato lodevolmente per 5 anni la professione. E a costoro sarà riconosciuto il titolo di architetto.

*Inde irae!* Disparità di trattamento fra gli uni e gli altri: ai primi 10 anni di esercizio e il titolo di semplice-abilitato; agli altri 5 anni di esercizio e la qualifica di architetto.

Si è perciò insistentemente domandato di modificare questo articolo e di unificare il titolo e cioè, tanto di concedere a tutte e due le categorie il titolo senza prefisso, quanto di concederlo a tutte e due col prefisso di abilitato.

Io ho letto tutte le memorie e pro e contro che ci furono inviate; io ben so quanto si può dire in un senso e nell'altro; ma non voglio entrare nel merito della spinosa questione: voglio solo porre in guardia contro il pericolo che si corre di mantener ancor vive inutili speranze se si vogliono modificare le qualifiche che la Camera dei deputati ha votato, su ap-

posito emendamento richiesto a variazione del testo primitivo della legge, quale era presentato dal ministro ed approvato dalla Commissione.

Parliamoci chiaramente: se vogliamo modificare la legge son pronto a presentare emendamenti e all'art. 12 e ad altri articoli.

Ma se vogliamo approvare la legge tale e quale ci è pervenuta dalla Camera dei deputati, come io penso e come credo pensi la maggioranza del Senato, non possiamo introdurre modifiche che ne alterino in qualsiasi modo il contenuto e la dizione; dobbiamo contentarci che il ministro prometta di tener conto delle nostre osservazioni nel regolamento, che dovrà esser formulato dalla Commissione di cui all'articolo 7.

Ma per quanto ampi siano i poteri che l'articolo 7 dà alla Commissione di 9 membri che deve fungere da consulente per la formazione del regolamento, tanto da potersi dire che si dà una vera delega legislativa, pure io credo che, ove il regolamento contenesse una modifica alle qualifiche espressamente poste nell'articolo 12 il Consiglio di Stato lo respingerebbe!

Per tali considerazioni sono dolente di non poter dare il mio voto all'emendamento proposto dal mio amico Senatore Nava ed altri al comma *c* dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale col quale si vorrebbe cambiare il titolo di architetto, dato dall'art. 10, in quello di architetto abilitato.

Io sono un professore della scuola di applicazione degli ingegneri di Roma, io mi inchino dinanzi all'alto sapere degli illustri uomini di legge che sono nel nostro Ufficio centrale e che seggono in quest'aula; ma a me sembra, a mio modesto giudizio, che un articolo di regolamento non possa variare il testo di un emendamento accettato e votato con tutti i sacramenti, nell'altro ramo del Parlamento.

Pertanto sono convinto che qualunque variazione noi portassimo sia in un senso che nell'altro, alla dicitura precisa dell'art. 12 quale ci sta dinanzi, noi faremmo un buco nell'acqua. Se anche il ministro vorrà esser così cortese di dichiarare che terrà conto di queste nostre osservazioni nella compilazione del regolamento, c'è sempre il Consiglio di Stato che dovrà esaminare il regolamento e certamente non approverà la modificazione da noi desiderata.

E se anche il Consiglio di Stato lo accettasse, vi è poi la Corte dei Conti che non lo registrerebbe.

BERIO. Certamente.

MENGARINI. E così anche sono dolente di non poter aderire e dare il mio voto all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, comma *c*, il quale vorrebbe che agli iscritti nell'albo d'ingegnere o in quello di architetto a termini degli articoli 3, 8, 9 e 10 fosse consentito di assumere il titolo di « ingegnere abilitato » o di « architetto abilitato », non solo ma anche che ai diplomati dell'istituto superiore di architettura fosse permesso assumere il titolo di « architetto-ingegnere ». Qui, signori, non solo veniamo a cambiare radicalmente quello che si è voluto con l'ordine del giorno Pestalozza-Mauro, votato all'altra Camera, ma andiamo addirittura contro una disposizione vigente. Ho qui il decreto che istituisce in Roma la Scuola superiore di architettura, in data 31 ottobre 1919. Il decreto all'art. 1 dice: « È istituita in Roma una scuola superiore di architettura; essa è abilitata a conferire i diplomi di architetto civile ed è compresa a tutti gli effetti nel novero degli istituti superiori di istruzione ». Con ciò si dà legalmente ai licenziati da questa scuola un certo titolo: possiamo noi con un articolo di regolamento cambiarlo?

I competenti diranno se io ho ragione o meno!

È invece opportuno richiamare l'attenzione del ministro guardasigilli e del ministro dell'istruzione sopra un fatto che parmi possa prolungare gli equivoci che intende il presente disegno di legge. Il Regio decreto 31 ottobre 1919 istituisce in Roma una Scuola superiore di architettura la quale dà ai diplomati il titolo di « architetto civile », titolo che compete ai diplomati dai Politecnici e dalle scuole di applicazione per gli ingegneri. Il decreto dispone in pari tempo che all'Istituto di belle arti di Roma non si accettino, dal giorno dell'apertura di questa Scuola superiore di architettura, iscrizioni al corso speciale di architettura e che alla Scuola di applicazione per gli ingegneri in Roma non si accettino più iscrizioni alla Sezione di architettura civile. E ciò è giusto: il diploma di architetto civile deve essere dato esclusivamente dalle scuole superiori di architettura.

Ma di queste scuole ve ne è ora una soltanto: ne fu promossa l'istituzione di una a Venezia e di altra a Firenze; anzi il ministro Gentile annunciò alla Camera dei deputati che per la creazione della Scuola superiore di architettura di Venezia gli studi erano già a buon punto.

Attualmente in Italia esistono, tolta Roma, altri sette Istituti di belle arti da dove usciranno ancora dei diplomati dalla Sezione di architettura col titolo di « professore di disegno architettonico ». Questi diplomati avranno tempo sino al 31 dicembre 1926 per poter chiedere la iscrizione nell'albo degli architetti a termini dell'articolo 10 della legge ora in discussione, ma l'iscrizione non può essere concessa se non dopo cinque anni di pratica. Non si comprende quindi come i licenziati dalla Sezione di architettura degli Istituti di belle arti fuori di Roma, potranno d'ora innanzi aspirare ad avere il titolo di architetto civile?

È quindi evidente la necessità di creare altre scuole superiori di architettura. Faccio anche io, pertanto, come furono fatte nell'altro ramo del Parlamento, vive premure all'onorevole ministro Gentile per la sollecita apertura delle scuole superiori di architettura in Venezia per la quale disse essere bene avviate le trattative e per quella in Firenze.

Occorre fare ora un breve esame di alcuni articoli del progetto di legge per rispondere a domande ripetutamente fatte e per chiarire alcune dubbiezze.

Per l'art. 4 le perizie e gli incarichi professionali dell'autorità giudiziaria e gli incarichi professionali delle amministrazioni pubbliche debbono essere affidate agli iscritti negli albi, salvo casi di evidente necessità ed utilità, nei quali possono essere affidate a « persona di competenza tecnica ».

Tale disposizione ha suscitato vivaci e, certo non infondati, reclami poichè mal si comprende come dopo aver richiesto per l'iscrizione negli albi la laurea riportata da Istituti superiori di istruzione oppure cinque e dieci anni di lodovole esercizio professionale, si possano affidare perizie ed incarichi a persone che, non si sa a giudizio di chi, debbono avere solo competenza tecnica.

Trovo giusto pertanto e mi associo tanto all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, comma *a* come all'emendamento Nava al medesimo, con

i quali le perizie e gli incarichi professionali debbano essere affidati o agli iscritti negli albi degli ingegneri e degli architetti od agli iscritti negli albi speciali dei periti in materia relativa alle rispettive specialità tecniche, entro ai limiti che verranno stabiliti dalla Commissione del regolamento, tenuto conto della preparazione risultante dagli studi compiuti.

Non altrettanto fondati appaiono i timori affacciati circa il funzionamento della Commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 per la formazione degli albi speciali per gli agrimensori e per le altre categorie di periti tecnici. Infatti la Commissione consultiva si compone di undici membri, di cui cinque scelti fra coloro che hanno requisiti per l'iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti, quattro delegati dai quattro Ministeri interessati e due rappresentanti la categoria dei periti tecnici di cui deve formarsi l'albo. Tale disposizione pone in minoranza nella Commissione i cinque membri ingegneri ed architetti rispetto ai quattro delegati ministeriali, uniti ai due commissari dei periti tecnici, sicchè qualunque idea di una possibile sopraffazione è esclusa.

Oltre a ciò l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale al comma *b*, cui io mi associo, chiede che, contro la negata iscrizione nell'albo dei collegi professionali, competa il ricorso alla autorità giudiziaria, sicchè a me sembra, che quando tali disposizioni vengano introdotte nel regolamento, si possa avere piena tranquillità.

L'art. 7 parla del coordinamento delle disposizioni della legge con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie riunite al Regno d'Italia. Sebbene possa sembrare superfluo, pur parmi opportuno sia introdotto nel regolamento un accenno al diritto che hanno all'iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti coloro che ne ottennero i diplomi dalle Università o dagli Istituti di studi superiori degli ex Stati annessi al Regno d'Italia.

Sono ormai ben pochi quelli che rimangono di questa valente schiera, fra cui sono uomini di grande valore che altamente onorano l'ingegneria e l'architettura italiana.

Questi hanno pieno diritto all'iscrizione nell'albo per gli effetti combinati dagli articoli 1 ed 8. Ma io non vorrei che una interpretazione troppo letterale dell'art. 8 potesse

generare equivoco. Infatti questo dispone che « possono essere iscritti nell'Albo coloro, i quali anteriormente alla pubblicazione della presente legge siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti ».

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Dalle disposizioni allora vigenti.

MENGARINI. Io però non ho trovato nessuna disposizione della legge italiana in favore di questi diplomati, ma credo si debbano nonostante iscrivere nell'albo, di pieno diritto.

Per l'art. 6 delle disposizioni transitorie l'iscrizione negli albi è concessa a coloro che, pur non avendo ottenuto il titolo di ingegnere o di architetto da un istituto di istruzione superiore « siano stati abilitati anteriormente alla presente legge all'esercizio della professione delle disposizioni vigenti ».

Su questo punto è necessario essere ben chiari: abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti, sono coloro che hanno conseguito il diploma in seguito a studi regolarmente compiuti in Istituti superiori e quelli che l'abilitazione all'esercizio avevano conseguito o con leggi speciali, o con speciale decreto, in seguito a giudizio tecnico dato dei lavori e delle pubblicazioni da essi fatte. Ora veruna espressa disposizione regola questo secondo modo di abilitazione, che fu chiamata « per equipollenza », sicchè è necessario che nel regolamento si chiarisca che abilitati all'esercizio professionale si intendono anche tutti coloro che non avendo un diploma rilasciato da un istituto superiore di istruzione, hanno ricevuto l'abilitazione per mezzo di decreto, stantechè la dizione « siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti » potrebbe indurre in errore.

È meritevole di speciale considerazione il caso di alcuni diplomati dall'Istituto superiore di istruzione creato con legge 24 marzo 1907, col titolo di « Istituto Superiore postale, telegrafico, telefonico ». Gli insegnamenti che vi erano impartiti avevano carattere affatto universitario ed erano dati da professori di riconosciuto valore scientifico. E tanto che, chiuso nel 1914 l'Istituto, per ragioni di economia, gli insegnamenti che esso impartiva furono aggregati alla Scuola di applicazione degli ingegneri di Roma. All'Istituto venivano ammessi i fun-

zionari di prima categoria dei servizi elettrici del Ministero poste e telegrafici dopo aver superato una prova « per merito distinto » o coloro che avevano compiuto il primo biennio universitario.

I corsi avevano la durata di due anni.

Siamo qui appunto nel caso previsto dall'articolo 8 della legge in discussione, trattandosi di un diploma riferentesi ad uno speciale ramo dell'ingegneria, l'ingegneria telegrafica e telefonica, concesso da una disposizione di legge, antecedente alla legge ora in discussione.

Ritengo quindi che possa dirsi nel regolamento che potranno essere iscritti nell'albo degli ingegneri col titolo di ingegneri telegrafici e telefonici i funzionari di prima categoria del ruolo dei servizi elettrici del Ministero delle poste e dei telegrafi che conseguono il diploma presso l'Istituto superiore postale telegrafico, istituito con legge 24 marzo 1907, n. 111, quando gli aspiranti più non appartengano alle amministrazioni dello Stato e siano in grado di esercitare la libera professione.

Qualche breve osservazione sugli ingegneri navali. La Regia scuola superiore navale di Genova ed il Politecnico di Napoli, sezione navale, conferiscono il titolo di « ingegnere navale e meccanico » dopo 5 anni di studi universitari.

Nella città di Trieste esiste una speciale « Scuola superiore di costruzione navale », la quale, dopo un solo biennio di studi, cui si è ammessi con la licenza della scuola media, dà il titolo di « ingegnere navale ». Questi costituiscono un tipo intermedio fra l'ingegnere navale e meccanico ed il costruttore navale, e stanno all'ingegnere navale e meccanico come il perito agrimensore sta all'ingegnere civile.

Niun dubbio pertanto che ai laureati della scuola superiore navale di Genova e della sezione navale del Politecnico di Napoli spetti di diritto l'iscrizione nell'albo dell'ingegneri navali col titolo di ingegneri navali e meccanici, mentre ciò non può essere riconosciuto agli « ingegneri navali » diplomati dalla scuola superiore di costruzione navale di Trieste, almeno sino a quando gli studi di codesta scuola non siano portati ad un quinquennio di insegnamento ed elevati all'altezza di studi universitari.

Infine viene richiesto da alcuno quale verrà ed essere, dopo la promulgazione della nuova legge, la situazione di coloro che hanno conseguito diplomi in università ed in istituti esteri e dei diplomati da istituti esteri che chiedono di esercitare la professione di ingegnere o di architetto nel Regno.

Orbene dalla legge attuale nulla viene variato di quanto esiste nelle disposizioni di legge attualmente vigenti. Ricorderò a questo riguardo, l'art. 96 testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 9 agosto 1910, n. 795, che dice:

« Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato, salvo casi di legge speciale.

« Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuto diplomi di laurea in alcuna delle Università estere di maggior fama e che faranno constatare di avere effettivamente fatto gli studi e gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università dello Stato, saranno dispensati dall'obbligo di fare gli esami speciali e verranno, senza più, ammessi a fare gli esami generali del grado cui aspirano ».

Mi resta per ultimo di rivolgere preghiera ai ministri dello interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, perchè siano senza indugio formati gli albi per i periti agrimensori e per gli altri periti tecnici ed emanate le disposizioni per regolare il funzionamento dei collegi professionali.

Il ministro Oviglio, nella seduta del 10 febbraio della Camera dei deputati, accettava un ordine del giorno proposto dall'onorevole Agnini ed altri col quale si invitava il Governo « a provvedere affinché il regolamento per i periti agrimensori, contemplato nello art. 7 venga redatto ed emanato dai ministri competenti simultaneamente a quello degli ingegneri e degli architetti ». Ed il ministro accettava, come raccomandazione, questo ordine del giorno e chiedeva che alla parola « agrimensori » si aggiungesse le parole « ed altri periti tecnici » ciò che la Camera approvò.

È evidente la ragione di giustizia che impone la pubblicazione degli ordinamenti relativi alla classe degli agrimensori e degli altri periti tecnici, simultaneamente alla pubblicazione del regolamento per la esecuzione della presente legge per la parte che riguarda soltanto l'esercizio professionale degli ingegneri e degli ar-

chitetti. Il rimandare la pubblicazione dei nuovi albi speciali ed il regolamento per la costituzione e il funzionamento dei relativi « collegi » a tempo indeterminato e ad attendere per esempio sino a che sia discusso ed approvato il progetto di legge presentato al Senato solo il 9 maggio scorso sulle « Norme generali per l'ordinamento delle varie professioni », sarebbe recare grave ingiusto danno ad una benemerita e valente categoria di professionisti.

Pertanto, astenendomi dal presentare un ordine del giorno apposito, e riferendomi alle dichiarazioni fatte dall'on. ministro Oviglio nell'altra Camera, amerei sentire da lui riconfermato il suo pensiero in proposito.

Onorevoli Colleghi, il nostro Ufficio centrale propone di accettare integralmente la legge quale è stata approvata dalla Camera dei deputati.

Io, pur non essendo entusiasta di questo progetto di legge, riconosco che, nonostante alcune mende, esso dà una soluzione alla assillante richiesta di tutela giuridica reclamata dalle nostre classi degli ingegneri e degli architetti. Darò quindi il mio voto favorevole alla legge. In pari tempo presento un mio ordine del giorno che riassume le poche osservazioni che ho qui fatte, le quali, se saranno comprese nel regolamento, varranno a chiarire alcune dizioni, la cui interpretazione potrebbe indurre in errore e ad evitare incertezze nell'applicazione della legge.

Onorevoli Colleghi, votiamo questa legge con serena coscienza, attendiamone il regolamento, con la fiducia che la Commissione, composta di funzionari e di professionisti, che saranno indubbiamente scelti fra uomini di ineccepibile valore detterà norme che varranno a chiarire ogni dubbio ed ogni incertezza. Ritengo che questa legge varrà a far cessare l'agitazione che dura nel paese, e condurrà alla giusta tutela dell'esercizio di professioni così benemerite, e che tanta importanza hanno per il nostro Paese. (*Approvazioni. Molti senatori vanno a congratularsi coll'oratore.*)

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Leonardi Cattolica a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

LEONARDI CATTOLICA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare allo Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del Regio Istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di Cagliari e degli altri Istituti gestiti dal Regio Comitato talassografico italiano;

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi istituti nautici per ex militari.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Leonardi Cattolica della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e architetti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Orlando.

ORLANDO. Non tedierò certo il Senato con un discorso diretto a dimostrare la necessità di votare questa legge che viene a noi dopo un travaglio di vent'anni in un'ora come questa, che è forse estrema per l'altro ramo del Parlamento. Perciò limiterò il mio dire solo ad alcune considerazioni per rilevare il dissenso mio sull'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale col suo ordine del giorno vuole in sostanza che nel regolamento alcune clausole siano inserite che a mio parere tendono a modificare radicalmente la legge. Infatti al comma A si dice: *Che per le combinate disposizioni degli articoli 4 e 7 le perizie e gli incarichi giudiziari ed amministrativi possano essere conferiti anche agli iscritti negli albi speciali in materia relativa alle rispettive specialità tecniche.*

Questa disposizione se fosse attuata aprirebbe il campo dell'attività industriale del Paese a tutti i tecnici minori, poichè riconoscerebbe ad essi uguaglianza di competenza coi tecnici maggiori per parte delle più alte autorità morali e civili: il tribunale e la pubblica amministrazione.

Onorevoli colleghi, questa proposta avrebbe una grave ripercussione poichè noi non dobbiamo limitare il nostro esame solo nel campo della costruzione edilizia nel quale la contesa fra chi fa un edificio più forte e chi lo fa più bello ha condotto, come ho già accennato, ad un dissidio di vent'anni, ma dobbiamo estenderlo a tutto il vasto campo dell'ingegneria professionale che nulla ha a che fare coll'edilizia.

Ora che la pace è intervenuta fra i contendenti, è bene che questa legge sia votata, tenendo bene in mente che essa si riferisce non solo agli architetti provenienti dalle scuole superiori, o dalle scuole di belle arti ma a quella immensa falange di tecnici e di ingegneri che pur divisi nelle varie specializzazioni provengono tutti da una scienza madre che è la matematica.

Dunque l'Ufficio centrale propone col suo ordine del giorno che sia aperto il campo dell'attività industriale del paese a tutti i tecnici minori, nè vale il dire che gl'incarichi saranno limitati alle rispettive specializzazioni poichè questa non è affatto una limitazione giacchè nella vita pratica, nell'esercizio della propria professione, un ingegnere si specializza sempre in un determinato ramo perchè solo così può emergere e farsi conoscere.

Io credo che se domani si dovessero conferire importanti incarichi di carattere giudiziario ed amministrativo relativi a costruzioni ferroviarie si penserebbe certo al nostro collega ing. Bianchi, tanto specializzato in quel ramo e non, per esempio, all'ingegnere Luigi, specializzato in costruzioni portuali.

La specializzazione, del resto, comincia già dalla scuola e viene per molte categorie già iscritta sul relativo titolo accademico; essa dunque non limiterebbe affatto il campo di azione dei tecnici minori.

Invece la disposizione della legge all'articolo 4 è più chiara. Essa dice: *tuttavia per ragioni di necessità o di utilità evidente possono le perizie e gli incarichi di cui ai precedenti comma essere affidati a persona di competenza tecnica, anche non iscritta nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.*

Il concetto è dunque di affidare gli incarichi di minore importanza ai tecnici minori ai quali si stabiliscono dei limiti ed ai tecnici

maggiori qualsiasi incarico senza limite alcuno.

Non bisogna alterare questo criterio che scaturisce dall'articolo 4 con disposizioni regolamentari atte a generare confusione nella limitazione del campo di azione di chi non è nutrito di studi.

Al comma *b)* dove si dice: « per altre categorie di periti tecnici di cui all'art. 7, primo capoverso », si dovrà forse dire: « secondo capoverso... ».

TOMMASI, *relatore*. No, si deve dire necessariamente « prima parte » e poi « primo capoverso ».

ORLANDO. Ad ogni modo nessuno si potrebbe opporre all'invito che si fa al Governo in questo comma *b)*: di un appello ai giudici, me in fondo chi dovrà giudicare saranno sempre dei tecnici e non si avrà quindi che una ripetizione del primo giudicato della Commissione prevista dalla legge.

Il comma *c)* dice che il titolo di ingegnere o quello di architetto spetta esclusivamente ai *diplomati dottori* da Istituti superiori, ecc. Che cosa è questo *diplomato dottore*? Io credo si possa dare il titolo di dottore a chi proviene dallo studio di una scienza pura, ma non a chi proviene, come l'ingegnere, dalla scienza applicata. Qui sembra che si crei una nuova classe di ingegneri dottori.

Nello stesso comma *c)* si parla più oltre del titolo di ingegnere abilitato o di architetto abilitato e del titolo di architetto-ingegnere ai diplomati dall'Istituto superiore di architettura. Anche questa è una nuova nomenclatura di cui si stenta a riconoscere la necessità.

Ad ogni modo io trovo che è giusto che la classe degli ingegneri laureati abbia diritto alla soddisfazione morale di possedere un titolo che li differenzi da quelli che non hanno studiato; questa soddisfazione morale ha il suo alto valore e noi dobbiamo riconoscerla.

E qui prendo occasione per protestare contro le parole pronunziate dal senatore Mengarini il quale dice che il titolo di ingegnere navale non è un titolo di scuola superiore...

MENGARINI. Io ho detto il contrario; parlavo invece di ingegneri costruttori.

ORLANDO. Questo titolo non esiste, esiste il costruttore navale che è prodotto dagli Istituti nautici, ma l'ingegnere costruttore non

esiste. Esiste un ingegnere navale il quale esce dalla Scuola superiore navale.

MENGARINI. È appunto quello che io ho detto.

ORLANDO. Allora viene meno qualunque ragione per protestare contro le sue parole.

Quanto al comma *d)* io accetterei la proposta dell'Ufficio centrale quando fosse bene inteso che essa vale per il passato per coloro cioè che già *ottennero* la relativa nomina non per quelli che potrebbero ottenerla perchè altrimenti si darebbe in futuro questo diritto anche a coloro che non hanno nessun titolo poichè quelli ai quali allude un'Ufficio centrale sono semplici geometri i quali dopo aver lavorato presso un Ufficio del Genio civile, negli ultimi anni sono stati nominati ingegneri di terza classe dagli stessi loro compagni di lavoro, sebbene superiori, riuniti in commissione e tendenti naturalmente alla più grande indulgenza.

A me pare che se si accettassero le idee esposte nell'ordine del giorno, presentato dall'Ufficio centrale che allarga le facoltà inerenti al titolo di studio conseguito, noi verremmo a snaturare quello che era lo scopo fondamentale della legge e cioè di determinare entro limiti chiari e precisi a chi questi titoli dovessero spettare, e quale è il campo rispettivo di azione.

Avviene per questa proposta di legge quello che altre volte si è verificato per leggi consimili. Quando il Governo le presenta, sono dei blocchi a spigoli vivi, ben delineati: intorno a questi blocchi si esercita un'assidua opera di lima di tutti gli interessi privati, i quali fanno pressione presso i deputati ed i senatori che debbono approvare il disegno di legge, e presso i funzionari che poi debbono compilare i relativi regolamenti. Ed allora avviene che questi blocchi che prima si presentavano in forma ben delineata e precisa, si arrotondano in modo che non urtano più nessun interesse è vero, ma non danno più quell'indirizzo preciso alla nostra vita e ai nostri ordinamenti, quale si era proposto chi aveva preparato quei disegni di legge.

Questo fatto si verifica assai frequentemente ed anzi io ricordo di avere più volte nell'altro ramo del Parlamento udito levarsi delle voci di protesta.

Anche qui in Senato abbiamo avuto giorni fa una manifestazione, che non aveva niente di men che corretto verso un nostro eminente collega ma che voleva significare soltanto una recisa affermazione che quando cioè provvedimenti di legge si prendono di carattere preciso e definitivo non si debbono in alcun modo modificare con delle proposte d'importanza secondaria, le quali possano togliere ai provvedimenti stessi quel carattere che debbono avere.

Orbene, a me sembra che un caso concreto di questo genere si presenti anche coll'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, che mi auguro perciò che il Senato vorrà respingere.

Ma l'onorevole Tommasi potrà dirci: nell'estendere queste facoltà e l'uso di questi titoli a tanti tecnici non laureati ma di valore, che meritano la nostra considerazione, noi crediamo di non far nulla contro l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto. Infatti molte volte si è visto che uomini i quali non avevano titoli accademici, ma che erano assistiti da genialità o da lunga pratica di lavoro hanno fatto delle opere che destano la nostra ammirazione. E a questo proposito si citano i nomi di Michelangelo, di Brunelleschi, di Sansovino e di tanti altri illustri artisti della nostra architettura.

Ma io penso che se Michelangelo stesso fosse vissuto al giorno d'oggi e si fosse trovato nella necessità di costruire, ad esempio, un ponte di acciaio con 500 metri di volata oppure di provvedere ad una costruzione in cemento armato, si sarebbe affrettato a correre alle scuole superiori per apprendere gli elementi a ciò necessari.

TOMMASI. Molto probabilmente ci sarebbe ugualmente arrivato col suo genio.

ORLANDO. L'onorevole senatore Tommasi potrebbe anche dirci che ci sono dei formulari i quali forniscono a chi abbia pratica del lavoro gli elementi necessari. Orbene, anche in questo campo mi si permetta di esprimere il mio pensiero e cioè che quando la formula è adoperata da gente che non ne conosce nè la genesi nè l'essenza, è come l'arma da fuoco in mano a dei ragazzi inesperti.

A questo proposito mi permetta anzi il Senato di citare un episodio della mia vita di professionista.

Una volta in uno scalo della Liguria era impostato un magnifico piroscafo, del valore di parecchi milioni. Alla costruzione di questo piroscafo aveva provveduto un tecnico di valore, che non aveva conseguito la laurea accademica, ma poteva dirigere il cantiere pel difetto delle nostre leggi. Orbene, avvicinandosi il momento del varo, egli volle consultarmi a proposito del varo stesso. Mi squinternò una grande quantità di calcoli, di operazioni, di applicazioni di formule di ogni genere. Naturalmente io non potevo mettermi a giudicare su due piedi se tutti questi calcoli fossero esatti e tutte queste formule opportunamente applicate; ma ne diffidai, e vedendo il bastimento un po' alto gli domandai se non sarebbe stato bene mettere duecento tonnellate di zavorra in aiuto dei suoi calcoli; egli mi disse: io non lo farò mai perchè le mie formule sono precise.

Non mise la zavorra e la nave, appena varata si rovesciò e fu perduta con grave danno per la marina mercantile.

CORBINO. Queste cose succedono anche ai laureati!

ORLANDO. È vero: ci possono essere delle eccezioni di laureati che non abbiano mai studiato e che siano riusciti ad ottenere il diploma senza aver capito niente, o che abbiano frequentato corsi di professori che non fanno lezione.

Potrei citare altri casi. Il crollo del bacino di Messina, per esempio, il quale avvenne per un errore di calcolo, ed è costato allo Stato parecchi milioni e peggio ancora ha diminuito enormemente la potenzialità di quel bacino, diminuendo di un metro la sua profondità. Altri casi si potrebbero citare per dimostrare i pericoli di introdurre nella vita industriale elementi che non abbiano la necessaria base scientifica, che non sappiano che cosa sono le formule, quando e come si debbano applicare.

E questo può dirsi anche per quel che riguarda i professionisti legali. Conosco vecchi commessi di studi di avvocato che conoscono di procedura molto più dei loro stessi titolari: ebbene, a nessuno è saltato mai in mente di dar loro nemmeno l'autorizzazione ad esercitare la semplice professione di procuratore. Perchè non basta conoscere gli articoli del codice, bisogna saperli applicare, bisogna che ci sia la cultura scientifica per sapere impostare

la questione come si deve, come per un ingegnere, dinanzi alla determinazione di un incognita, occorre saper mettere il problema in equazione.

E allora perchè vogliamo modificare lo spirito di questa legge che dà ad ognuno quello che deve avere. Quando noi accettassimo l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, invece di studiare ognuno potrebbe benissimo fare, con qualche anno di pratica l'ingegnere abilitato, e andare avanti. Mentre dobbiamo indirizzare i giovani allo studio, perchè lo studio è necessario al progresso italiano.

Signori, quando si dice che il nostro paese potrà provvedere ai suoi bisogni di grano, io non lo credo, perchè vedo che abbiamo soltanto metà della superficie coltivata a cereali che ha la Francia, pure avendo la stessa popolazione, e allora bisogna esportare prodotti industriali per compensare l'importazione del grano.

Tanto più oggi in quanto le frontiere si chiudono anche ai nostri uomini: e perciò, non potendo esportare uomini, dobbiamo esportare il loro lavoro.

Ora per creare un vero progresso industriale nel nostro paese, bisogna curare il progresso scientifico di coloro che devono guidare l'industria. Per questa ragione non posso accettare l'ordine del giorno della Commissione e spero che il Senato sarà concorde con me. Noi dobbiamo dare agli ingegneri italiani che aspettano questa manifestazione della buona volontà del Senato con l'approvazione di questa legge; io spero che il ministro accolga i desiderata di coloro che hanno lavorato e che hanno acquisiti dei diritti, con quelle eccezioni che sono doverose.

Ad ogni modo l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare al Senato è in senso restrittivo: lasciamo alle leggi la loro rigidità, la loro efficacia.

NAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA. Le parole pronunciate dagli oratori che mi hanno preceduto, mi fanno ritenere che qui ci troviamo tutti d'accordo con l'Ufficio centrale, circa l'opportunità di votare il disegno di legge nella integrità del suo testo, quale ci è venuto dalla Camera.

Ed io, facendomi interprete dell'Associazione Nazionale degli Ingegneri e Architetti italiani, non posso che associarmi all'autorevole invito che l'Ufficio centrale ha rivolto al Senato. Già il collega Mengarini ha accennato alle difficoltà che si sono avute per varare questo disegno di legge; difficoltà che non dipendevano da dubbi che si avessero circa la giustizia dei provvedimenti di tutela giuridica invocata per il titolo e la professione di ingegnere ed architetto, ma da una condizione di fatto che rendeva molto difficile di trovare la formula di tale tutela giuridica. La mancanza appunto della legge aveva creata e lasciata sussistere, indisturbata, una larghissima tolleranza nell'esercizio della professione di ingegnere e d'architetto, da parte di chi non era provvisto dei relativi diplomi scolastici; in conseguenza della quale si è venuto formando un complesso d'interessi morali e materiali, molte volte assai rispettabili, i quali avevano tutto da temere dall'avvento di una legge di tutela professionale, la quale fosse concepita rigidamente e rigidamente applicata. D'altra parte, c'erano tutti coloro, che attraverso lunghi e faticosi studi avevano conquistato il diploma di laurea in ingegneria o in architettura, e che ricordavano le lunghe veglie passate sui libri aridi della scienza e che ricordavano altresì l'onere finanziario che questi studi avevano costato alle proprie famiglie, e che mal si adattavano a tollerare che vi fosse chi, attraverso semplicemente una pratica professionale, quasi sempre retribuita, oppure con un corso di studi assai meno faticosi di quelli da essi compiuti e quasi esclusivamente artistici, potesse fruire della dignità di un titolo abusivamente assunto e fruire anche dei relativi vantaggi economici. È appunto per questo contrasto di interessi economici e morali che era difficile di trovare la formula della tutela giuridica, e cioè il testo delle disposizioni legislative. Ebbene, onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene proposto alla nostra approvazione ha appunto questo merito, di rappresentare precisamente la formula di conciliazione generalmente accettata, o, per lo meno, subita dalle varie categorie contrastanti di interessati. Sicchè se si volesse, anche nel lodevole intento di migliorarlo, modificare qualcuna delle disposizioni in esso contenute, colla conseguenza di doverlo rimandare alla Camera, noi correrem-

mo il rischio di veder riaprirsi nella sua interezza la questione e di far risorgere in tutta la loro efficienza egoistica quelle richieste, quei desideri, e quegli appetiti particolaristici, dai quali abbiamo avuto un saggio, nella colluvie di circolari, di lettere, e di telegrammi, dai quali il Senato è stato deliziato in questi ultimi giorni. Ma il danno maggiore sarebbe quello di rimandare a chissà quando ancora la soluzione del problema; soluzione che, come ha dimostrato l'onorevole Orlando, presenta tutti i caratteri della urgenza.

Perchè, signori miei, i problemi che si impongono all'ingegneria nei nostri tempi diventano sempre più formidabili: sicchè, quando noi facciamo una legge di tutela giuridica del titolo di ingegnere e architetto, non provvediamo soltanto alla difesa di legittimi interessi privati, ma altresì a quella della pubblica incolumità, ed in molti casi anche della pubblica ricchezza. Quindi credo mio dovere di insistere nell'invito fatto al Senato di voler accogliere nella sua integrità il progetto di legge. L'Ufficio centrale ha proposto poi un ordine del giorno col quale, sostanzialmente, invita il Governo a chiarire, in sede di regolamento, alcuni punti che, nell'applicazione della legge, potrebbero, dar luogo a dubbi di interpretazione. Uno di questi punti è quello che riguarda i periti: e qui mi trovo in disaccordo con il collega Orlando. L'articolo 7 della legge conferisce ai periti agronomi, geometri e ad altri periti tecnici, licenziati da scuole regie e parificate, il diritto di formare dei propri albi, provinciali. Questa disposizione dell'articolo 7 è stata introdotta soltanto durante la discussione della legge; perchè il testo originario, presentato dal ministro Rossi alla Camera e che il ministro Oviglio ha poi accettato, non considerava che i soli ingegneri e architetti.

Fu soltanto, come dissi, durante la discussione della legge stessa, e precisamente durante la discussione degli articoli, che, arrivati all'articolo 7, l'onorevole Agnini propose che potessero avere il diritto di formare albi propri, anche i tecnici dei quali ho parlato. Il ministro accettò la proposta e la Camera la approvò. Ma questa disposizione è stata introdotta quando erano già stati votati, come dissi, gli articoli precedenti, quando era già stato votato l'articolo 4, ad esempio, che dice: « Le perizie

e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri e di architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo. Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento ».

Ora potrebbe nascere il dubbio che a nessun altro fuori che agli ingegneri ed agli architetti iscritti nell'albo, oppure a quelli contemplati nell'ultimo comma dell'articolo 4, potessero, dall'autorità giudiziaria, o dalle amministrazioni pubbliche, essere affidate perizie, oppure incarichi professionali, e che i periti minori, come gli agrimensori e geometri e gli altri considerati nell'articolo 7, fossero invece esclusi dalla disposizione dell'articolo 4. Ora ciò sarebbe illogico e non equo poichè questi tecnici potrebbero essere chiamati, senza offesa ai giusti diritti degli ingegneri, per incarichi, o per perizie consentanee alla loro preparazione culturale ed alla loro capacità tecnica.

È bene allora che nel regolamento sia stabilito nettamente che le disposizioni dell'articolo 4 si intendano estese anche agli agrimensori, ai geometri e agli altri periti ricordati nell'art. 7: ed è appunto ciò che l'Ufficio centrale, col comma A del suo ordine del giorno, chiede al Governo. Ma la dizione usata dall'Ufficio centrale potrebbe lasciar supporre che si intendano parificati, agli effetti dell'art. 4, quei periti agli ingegneri ed architetti: ciò che sarebbe eccessivo.

Sicchè alcuni colleghi si sono uniti a me nel proporre un emendamento in questo senso che si potranno bensì affidare perizie ed incarichi ai tecnici di cui all'art. 7, però « entro i limiti che verranno stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 7, tenuto conto della preparazione risultante dagli studi compiuti ».

È appunto quella Commissione che dovrà determinare i confini della efficienza pratica di ciascun perito; che dovrà stabilire cioè i limiti, entro i quali potranno essere affidate ad essi perizie giudiziarie o incarichi da parte

delle Amministrazioni pubbliche. Mi pare che la cosa sia equa, sicchè non dubito che su questo punto ci troveremo d'accordo anche con l'Ufficio centrale.

Veniamo all'altra questione che riguarda invece gli architetti. Voi sapete che coloro i quali erano licenziati dalle Accademie di belle Arti col titolo di Professori di disegno architettonico, per consuetudine, pacificamente accettata, assumevano il titolo ed esercitavano la professione di architetti.

La relazione ministeriale ha creduto a questo proposito di dare una giustificazione del fatto, che non è esatta. Dice la relazione stessa che questo stato di cose si è dovuto tollerare perchè mancavano in Italia le Scuole Superiori di Architettura: le quali nel fatto hanno tratto origine soltanto dal decreto-legge 31 ottobre 1919, ma come Scuole Superiori annesse alle Accademie di Belle Arti.

Ora, è notorio che, anche prima della istituzione della Scuola Superiore d'architettura di Roma, che pure fu la prima che sorgesse per effetto di quel decreto, esistevano già presso i Politecnici e gli Istituti Superiori delle sezioni di architettura, abilitate a rilasciare diplomi di architetto civile; ed io che conosco la sezione di architettura annessa al Politecnico di Milano, posso assicurare che in quella scuola, non è curato soltanto l'insegnamento scientifico, ma vi è coltivato largamente e nobilmente anche l'insegnamento artistico. Basti dire che il Direttore ne è stato per molti anni, Camillo Boito e che oggi essa è diretta da un altro insigne artista: Gaetano Moretti.

Si poteva dunque, anche prima della istituzione delle Scuole Superiori di architettura, attraverso alle scuole medie, e poi con cinque anni di studi scientifici ed artistici, conseguire la laurea di architetto civile.

Ed è stata appunto la coesistenza di due strade diverse, una lunga ed aspra e l'altra invece più breve e meno faticosa, le quali conducevano entrambe alla stessa mèta, e cioè all'esercizio della professione di architetto, che ha creato contrasti di interessi e che di conseguenza ha reso difficile di trovare la formula della legge, per la tutela del titolo. Perchè, da una parte si presentava una schiera, veramente eletta, di professori di disegno architettonico, i quali potevano provare col fatto di

opere insigni e qualche volta monumentali da essi compiute, il loro diritto morale a poter continuare nella professione di architetto ed a portarne degnamente il titolo; dall'altra parte, vi era una schiera, non meno valorosa, di architetti civili, diplomati negli Istituti superiori, i quali rivendicavano i diritti loro derivanti dai lunghi studi compiuti e dal diploma conseguito.

L'Ufficio centrale col comma C del suo ordine del giorno, ha cercato di risolvere la questione, in un modo, che, a mio parere, potrebbe essere accettato almeno come concetto. Esso ha detto: siccome la legge concede ai professori di disegno architettonico, i quali possano provare, come dice l'art. 10, di avere esercitato per cinque anni, lodevolmente, la professione, il titolo di architetto, sarebbe necessario, per poter stabilire una distinzione che è pure doverosa concedere a coloro che hanno conquistato la laurea, dare a questi laureati un titolo speciale e di valore superiore. Ed ha proposto — limitando, però, ingiustamente la concessione ai soli diplomati della Scuola superiore di Roma — di conferire ai laureati in architettura civile il titolo di architetto-ingegnere; ma questo titolo accademico non esiste in nessuna legge nè sarebbe consentito di crearlo con un regolamento. Sicchè, accettando il concetto dell'Ufficio centrale si potrebbe delegare al Governo di dare forma alla proposta fatta dall'Ufficio stesso, nella sede adatta. Ed io non dubito che il Governo saprà, nella sua feconda fantasia inventiva, trovare il titolo che possa distinguere gli architetti diplomati, ed anche gli ingegneri diplomati, dagli altri ammessi a portarne il titolo.

L'Ufficio centrale propone che costoro abbiano a chiamarsi « architetti abilitati » o « ingegneri abilitati ».

Ora, io non credo che fosse nella sua intenzione di dire che così dovrebbero essere chiamati in pubblico, nè che dovessero mettere questo titolo sul loro biglietto da visita; ma semplicemente che esso dovesse essere usato agli effetti della iscrizione nell'albo. L'articolo 2 dice infatti che per l'iscrizione nell'albo deve essere indicato il titolo, in base al quale la iscrizione viene fatta; sicchè, mentre per gli architetti od ingegneri diplomati, si dovrà indicare il diploma, come titolo, per questi si

dovrebbe dire: « abilitati in forza dell'articolo 10 ».

Questo è il nostro concetto e mi sembra che in questo modo si potrebbe risolvere la questione. L'importante però, onorevoli colleghi, è di far cessare lo stato caotico attuale e di impedire che per l'avvenire i fatti avvenuti nel passato, abbiano a ripetersi. Siamo dunque pure larghi nelle disposizioni transitorie; ma che la legge abbia finalmente corso. Ed a proposito di tale larghezza io non condivido le preoccupazioni delle quali si è fatto interprete l'onorevole Orlando, il quale sembra temere quasi che quelle disposizioni, che devono avere un carattere puramente transitorio, possano perpetuarsi nei loro effetti. Io ripeto che, trattandosi di risolvere uno stato di cose veramente anarchico, si può essere larghi nelle concessioni, che facilitano tale soluzione: pur che si arrivi una buona volta a calare le saracinesche che separino nettamente il passato dall'avvenire. (*Approvazioni*).

E per ciò fare, votiamo il disegno di legge che ci sta davanti.

Onorevoli colleghi! Permettete che vi faccia considerare che, data l'importanza che l'ingegneria va sempre più largamente acquistando, nella vita civile e nello sviluppo del progresso, è doveroso e necessario che ad essa sia garantita la dignità morale, che ha saputo conquistarsi, e soprattutto che sia ben stabilito che all'esercizio di tale elevata professione, che involge tante responsabilità, non si possa arrivare che attraverso una rigida disciplina di severi studi scientifici (*Approvazioni vivissime; congratulazioni*).

RICCI CORRADO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI CORRADO. Onorevoli colleghi, era mio fermo proposito quello di lasciar passare molto tempo prima di parlare davanti al Senato, perchè io sono convinto che non vi è nessuna migliore dimostrazione di rispetto da parte di chi entra nuovo in una Assemblea come questa, che quella di tacere, ascoltare e imparare. Ma è venuto il caso ch'io vedo presentata una legge, la quale è stata lungamente la preoccupazione della mia attività di direttore generale delle antichità e belle arti. Infatti io mi sono trovato fin dalle origini a far parte delle Commissioni che hanno trattata questa

scabrosissima questione. Dico scabrosissima, perchè, alla prima adunanza che era presieduta da un illustre e compianto nostro collega, Giuseppe Colombo, si disperò sino di arrivare a una qualsiasi conclusione, tanto il campo degli architetti e quello degli ingegneri erano divisi, e gli uni si erano armati contro gli altri. Non si dava tregua da nessuna parte e non si voleva assolutamente aderire a nessun concetto che paresse menomare i rispettivi interessi. Le adunanze che seguirono non procurarono minore avvillimento. Si arrivò quasi a pensare che questa legge non si potesse fare.

Arrivato in Senato da pochi giorni, ho avuto la grandissima consolazione, di vedere che tra i meandri degli uffici e dei Ministeri, la legge era pure giunta al Parlamento e, ora, al nostro Consesso.

Se io, che, insieme all'onor. Nava, ho studiato sino dalle origini l'argomento, dovessi dire che è perfetta, direi cosa non vera.

LUSIGNOLI. Non esiste legge perfetta.

RICCI CORRADO. Mentre convengo che non esiste legge perfetta, noto che questa potrà considerarsi come « sperimentale ». Del resto le leggi che Mosè faceva sul monte Sinai, fra i lampi e i tuoni, non si ripetono; e quelle che facciamo noi mortali si possono disfare o, meglio ancora, perfezionare.

Voci: È vero.

Ora io direi che non solo il Governo è arrivato a portare questa legge nell'arsenale, prossima al varo, ma direi che ha saputo cogliere il momento opportuno, in quanto ingegneri ed architetti consci del danno che sarebbe venuto loro se finalmente non si arrivava a qualche cosa che disciplinasse il loro esercizio, si sono calmati, e mai vi è stato un tempo nell'ultimo ventennio, nel quale le condizioni siano apparse altrettanto favorevoli. La nave scende in mare « mentre che il vento come fa si tace ».

Altro non avrei da dire che augurarmi che il consenso del Senato sia unanime; senonchè voglio fare alcune poche raccomandazioni ai due ministri che sono presenti. Vedrà il ministro dell'istruzione se sia il caso di tenere in qualche considerazione la condizione fatta a quegli studenti i quali si sono iscritti nelle odierne scuole d'architettura avendo davanti una prospettiva, e poi si sono trovati in un

luogo chiuso: vedrà se non sia il caso di agevolare la loro iscrizione al quarto corso.

Quanto agli insegnanti di disegno architettonico, se non mi sbaglio, mi è parso di sentirne parlare come se fossero, in fatto d'arte, in linea secondaria. Ebbene io posso assicurare, per quel poco di esperienza che ho fatto frequentando per ragioni d'ufficio gli istituti di belle arti, che i veri, i grandi, gli abili, i forti architetti nostri sono venuti, quasi sempre, fuori da quella categoria. Anzi non posso fare a meno di osservare che nella legge il requisito dell'esercizio professionale richiesto loro non mi è sembrato nè opportuno nè giusto. Nell'articolo è detto: « Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguito da una accademia o istituto di belle arti nel Regno, abbiano « esercitato » lodevolmente per 5 anni la professione di architetto, potranno essere iscritti nell'albo come architetti ».

Ora simile richiesta fatta loro d'avere professionalmente esercitata l'architettura per cinque anni è cosa che nelle condizioni attuali dell'edilizia non può che essere ingiusta.

Noi abbiamo giovani professori di disegno architettonico che sono grandi valori, ma che solo da poco sono entrati nell'insegnamento delle nostre scuole. Essi si trovano di fronte ad una grave crisi edilizia, che ha ridotto allo stremo le nuove costruzioni; per cui essi non possono dare alcun saggio della loro bella capacità. V'hanno città cospicue dove non si costruisce o forse non si costruirà ancora per due, tre, quattro o dieci anni, per le note condizioni del costo della mano d'opera e del materiale. Ebbene: là quegli insegnanti non potranno dimostrare quella capacità, che in un altro momento, avrebbero potuto dimostrare ampiamente al di fuori dell'insegnamento. Ma qui sarà questione di provvedere col regolamento e con l'apprezzamento che potranno fare le commissioni.

La causa principale per cui ho preso la parola (e vi ripeto che l'ho presa mal volentieri, perchè non avrei voluto tediare nei primi giorni che sono entrato in questo consesso dove parlo con vera emozione) è quella relativa alla proposta della Commissione: « che mentre il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente ai diplomati dottori da istituti superiori di istruzione, sia con-

sentito agli iscritti nel relativo albo a termini degli articoli 3, 8, 9, 10 di assumere il titolo di ingegnere abilitato o di architetto abilitato e quello di architetto ingegnere, ai diplomati dell'istituto superiore di architettura ». Il campo che si era calmato, il mondo degli architetti che aveva accettato nella sua grandissima maggioranza, il testo della legge, quando ha veduto uscir fuori questo aggettivo di « abilitato » è insorto a rumore. Nè avrei io assunto di sostenerne la parte, se non fossi profondamente convinto che quella parola « abilitato » è inopportuna. Ed è inopportuna tanto più, dopo quello che ha detto il collega Nava, quando ha affermato che, per vedere di liquidare un passato, diventato ormai tormentoso, bisogna largheggiare; e bisogna largheggiare soprattutto perchè si tratta di disposizioni di carattere transitorio. Dopo che questi architetti saranno finiti (io auguro loro lunghissima vita) certamente tutto verrà disciplinato secondo le norme della nuova legge.

Abilitato! Io, illustri colleghi, ho voluto un po' guardare quale è la vera precisa significazione del vocabolo « abilitato » e sono andato a consultare qualche dizionario, il Manuzzi, il Tommaseo, il Tramater, ecc., « Abilitare significa accordare a persona un esercizio anche di fuori della sua precisa azione »; oppure « Accordare altrui la facoltà di alcuna cosa derogando alla legge ».

E sono anche ricorso alla Crusca...

Voci. Oh, oh...

RICCI CORRADO. ...Mi è piaciuto volgermi alla Crusca nei giorni del dolore (*si ride*) ed ho trovato: « Abilitato vale rendere abile alcuno a checchessia per diritto o per privilegio ».

Di fronte a queste definizioni, se gli architetti si sono allarmati hanno avuto perfettamente ragione; architetto abilitato, vuol dire, architetto tollerato... naturalmente di fronte alla legge! Quando venisse una competizione riguardo a due artisti, e una persona chiedesse: « Volendo io farmi costruire una casa dal tale o dal tale altro, ditemi che qualifiche hanno i due artisti che m'offrono l'opera loro » e si udisse variamente rispondere: Quello è architetto e l'altro è architetto abilitato, credete pure che l'architetto abilitato sarebbe... liquidato! (*si ride*). Ma è da considerare ancora che la legge aveva avuto questo riguardo di sa-

nare il passato senza destare suscettibilità; perchè l'articolo 10 dice: « Entro il 31 dicembre 1926, colui che possiede la licenza di professore di disegno conseguita da una accademia o Istituto di Belle Arti nel Regno, ecc., può essere iscritto come architetto nell'albo »; e l'articolo 12: « Agli iscritti nell'albo, a norma degli articoli 8 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto ecc. ». Nella legge, dunque, la parola « abilitato » non appare mai!

Perciò io prego vivamente e la Commissione e il ministro e il Senato, ora che questo vessato problema dell'esercizio di due nobili classi professionali, sta per essere superato, di non lasciare uno stato di amarezza che potrebbe in avvenire dare argomento a competizioni.

Si tratta di una parola, lo so; ma il Senato sa meglio di me che molte volte una parola ferisce più di un'arma. (*Approvazioni*).

BONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONI. (*Segni di attenzione*). Venticinque anni sono il ministro Guido Baccelli mi domandava se gli architetti Bon del Quattrocento erano miei antenati. Risposi: « Spero di sì, ma ad ogni modo non si qualificavano architetti ».

I contratti della Ca' d'oro sul Canal Grande, e della Porta della Carta del Palazzo Ducale, le più belle opere architettoniche veneziane della prima metà del secolo xv, erano firmati da « Zuane Bon tajapiera e Bortolomio mio fio » tagliapietra soltanto.

Molti diplomati architetti d'oggi non sanno cosa sia l'architettura della Ca' d'oro o del Palazzo Ducale.

Guido Baccelli, nell'affidarmi il Foro Romano, mi chiedeva se a parer mio i suoi avanzi monumentali avrebbero potuto contribuire al risveglio dell'architettura italiana. Poichè Guido Baccelli era un clinico geniale, non solo al letto dei malati, e capace di sintesi rapide, gli risposi che l'architettura in quanto arte sovrana subiva ed esercitava influenze avvertite sin dal iv secolo avanti Cristo, dai più grandi pensatori dell'Estremo Oriente e dell'Ellade.

Non ardisco filosofare dinanzi al senatore Gentile, ministro filosofo, e mi limito a ricordare che Ciuang-tze, il sommo discepolo di Lao-tze fondatore del Taoismo, narra d'un fabbricante di carri, il quale diceva al suo Duca, a proposito delle ruote perfette: « Vi ha

coordinazione tra la mente e la mano; le parole non sanno spiegarla, ma un'arte misteriosa le guida. Io non posso insegnarla al figlio mio, nè egli può impararla da me ».

L'altro filosofo è Platone; a proposito di arte greca, racconta che un fanciullo, ancor troppo piccolo per esser messo alla ruota, diventa vasaio col veder lavorare il padre.

Guido Baccelli mi poneva la mano sulle spalle dicendomi: « Trasforma il Foro Romano in un gabinetto sperimentale di architettura ». Così ho tentato di fare, assecondato dai migliori pensionati della Francia, del Belgio, dell'Olanda, della Scozia, del Canada e dell'Australia. Studiavano da mattina a sera, tra i marmi antichi, non come si suole studiare tra le carte e i disegni di vecchie Accademie o su logori calchi che non hanno più espressione alcuna, ma come studiavano Leon Battista Alberti e Donatello, che da quelle pietre antiche sorbivano l'arte e provavano le vibrazioni di vita che da esse emanano.

Un nostro collega, Luca Beltrami, insegnava la via del Foro Romano a due studenti italiani. Uno giovanissimo, Romeo Moretti, studiava per un trimestre l'ornamentazione delle case repubblicane sotto il palazzo dei Flavi e raggiungeva effetti sorprendenti: quasi se l'anima sua si aprisse come i petali d'un fiore innanzi al sole, egli acquistava le doti di un vero architetto man mano che si aggirava tra i sassi del Foro.

L'altro disegnatore, attempato e valoroso, il prof. Mentessi dell'Accademia di Milano, ha subito a contatto dei ruderi del Foro una vera trasfigurazione. Nessuno dei nostri più grandi architetti o scultori del '400 lo ha mai uguagliato nel darci il colore con la sola matita e nel far assurgere i disegni più semplici al valore delle opere d'arte architettoniche.

L'onorevole ministro opererebbe veramente bene agevolando tali studi.

Ricorderò in ultimo due cari amici defunti, l'uno Giuseppe Sacconi, il più musicista degli architetti, l'altro Arrigo Boito, il più architetto dei musicisti. Discutevano nel Foro Romano sui rapporti di tutte le arti con la sovrana t.a esse, l'architettura.

A proposito delle parole oggi pronunziate in quest'aula dagli onorevoli Della Noce e Diaz in ricordo della battaglia sul Piave, rammento

che quando i cannoni austriaci furono portati qual trofeo a Roma e schierati di fronte all'Altare della Patria, osservai che quei cannoni erano stati fusi col bronzo delle 1600 campane veneziane dei secoli XIV-XVI che la Serenissima Repubblica mandava in dono qual pegno di armonia alle fedelissime popolazioni celto-illiriche d'oltre Adriatico, civilizzate da Roma e dalla primogenita di Roma, delle quali io ho raccolto, per dir così, le notizie genealogiche delle famiglie più illustri tra i campanari ed i grandi fonditori veneti, molto esperti nell'arte di fondere metalli sino dall'età del bronzo.

Il suono di qualcuna delle campane trecentesche era giunto forse all'esule Dante Alighieri nell'ora che intenerisce il core, con lo stormire dei pini e le indistinte vibrazioni che la civiltà romana e la veneta mandano dagli scogli del Quarnero e della Dalmazia frangenti in spume argentee l'azzurra mole iracunda.

Volendo rifondere i cannoni austriaci, strumenti di morte, in un quadriglione di campane tubolari che adorni l'alto colonnato ricurvo del monumento all'Italia risorta e faccia giungere ai seicentomila fratelli nostri caduti in guerra la voce possente della patria, messaggio dei vivi a chi riposa in eterno, le campane fuse nel bronzo dei cannoni tolti all'Austria e divenute strumento capace di educare gli italiani nei cori di voci armonizzanti, esprimerebbero la nostra durevole riconoscenza verso quanti sacrificavano le giovani vite mortali alla divina infinita armonia. Volevo rievocare le più belle melodie dell'Ellade antica che S. Nilo si vantava d'aver dedicato alla Chiesa di Roma e gli inni di Sant'Ambrogio, ultima eco della musica classica, e gli inni del sesto secolo che diedero fama imperitura al canto gregoriano e quelli dei trovadori provenzali conservati nei manoscritti di Tolosa, che hanno formato la educazione musicale di Dante e Petrarca.

Della educazione musicale, fondamento necessario alla rieducazione italiana, parlerò nell'esaminare i programmi che l'onorevole Gentile sta meditando per l'istruzione superiore.

Di tali riforme trarrà vantaggio anche l'architettura, cioè la musica cristallizzata, e poiché le riforme educative traggono vantaggio dall'esperienza e dal pensiero degli uomini sommi che l'umanità ha riconosciuto come suoi

veri maestri, mi limito a riassumere gli aspetti più caratteristici del problema educativo che ha per base l'architettura e che mi segnarono i grandi architetti musicisti.

Sembra lodevole il tentativo di fondare a Roma una scuola superiore per gli architetti civili italiani, poichè Roma, l'erede dell'arte greca, custodì i germi dell'architettura medioevale di tutta Europa e qui convennero i grandi artisti del Rinascimento.

Le invenzioni architettoniche di Leon Battista Alberti, di Bramante, dei San Gallo e dei Lombardo provengono tutte dallo studio dei monumenti romani.

La coltura degli studenti architetti dovrebbe essere estesa in proporzione alla capacità ed alle attitudini particolari di ciascuno di essi, nelle scuole dove s'insegna prospettiva, rilievi dal vero, ordini di architettura greca, romana, medioevale e del Rinascimento, modellatura, acquerello e storia dell'arte.

Nelle scuole italiane si dovrebbero studiare gli stili italiani. È inutile specializzare nel traforo moresco chi non dovrà occuparsi di costruzioni arabe, e lo studiare l'intaglio cinese o scandinavo, per infastidire di pagode o *chalets* i cimiteri o le stazioni balneari.

I migliori architetti mai tentarono di svincolare l'arte sovrana da ogni tradizione, obbligandola a campare in aria. Furono e rimarranno profondamente convinti che l'architettura è l'arte sovrana delle tradizioni.

La coltura scientifica e tecnica impartita da una scuola-officina modello dovrebbe essere, come anticamente, la più vasta. Non siano specialisti i giovani architetti, ma neppure totalmente ignari di quanto può trovare applicazione nell'arte loro. L'*Architectural Association* di Londra e le migliori scuole franco-belghe insegnano, per quattro anni, geometria, topografia, fisica e meccanica applicata alle strutture ed alle formole di resistenza, alla natura ed uso dei materiali, igiene, fognatura, ventilazione, illuminazione, riscaldamento e provviste di acqua, con esercitazioni pratiche e visite a laboratori speciali ed a costruzioni in corso: « *Non enim debet nec potest esse architectus grammaticus uti fuit Aristarchus, sed non ἀγράμματος; nec musicus ut Aristoxenus, sed non ἄμουσος; nec pictor ut Apelles, sed γραφίδος non imperitus; nec πλάστης quemadmodum Myron*

*seu Polycletus, sed rationis plasticae non ignarus; nec denuo medicus ut Hippocrates sed non ανατρολόγητος; nec in caeteris doctrinis singulariter excellens sed in his non imperitus».*

Tale l'opinione di un architetto romano dell'età augustea. Ed ora che le scienze si specializzano per addentrarsi nelle varie direzioni dello scibile, per trarne processi utili alle industrie, meno che mai può l'architetto divenire igienista sino al punto da riconoscere al microscopio tutti i batteri finora conosciuti; chimico sino a identificare le minime tracce di nuovi gaz negli astri lontani; paleontologo sino a ricordare le più ingrate denominazioni degli infusori contenuti entro rocce inutili alle costruzioni; ma deve saper scegliere per un edificio il luogo più adatto e migliorarne la salubrità; deve saper proporzionare gli ambienti al necessario; deve saper distinguere le terrecotte e queste dai materiali cementizi, dalle arenarie, dai calcari, dai graniti.

Molti giovani licenziati con lode dai corsi speciali di architettura o di scuole d'applicazione degli ingegneri, conoscono superficialmente troppe cose destinate all'oblio, ma ignorano quanto pareva essenziale agli edificatori dei più venerati caposaldi dell'architettura. Sembra che un falso pudore trattenga i teoretici dall'insegnare quanto par ovvio sapere o che viene appreso casualmente dopo lasciata la scuola; così le giovani istruite sulle leggende bibliche della creazione dell'uomo serbano, su quanto concerne la maternità, una curiosità morbosa ed una ignoranza nociva.

Le matematiche e le scienze naturali, applicate alle strutture architettoniche, sono indispensabili agli alunni di una scuola completa di architettura. Le scienze esatte, aventi per base le leggi dei fenomeni osservati dall'umanità nel corso di millenni, danno le necessarie limitazioni preventive a ciò che, inutilmente o fors'anco disastrosamente, potrebbe venir ritentato. Un po' di chimica elementare ed un po' meno di irrequieta ricerca di nuovi metodi nell'arte dell'affresco, che aveva tradizioni accumulate dall'esperienza antica, avrebbero giovato allo stesso Leonardo. Le scienze esatte, figlie dell'esperienza, fanno conoscere la composizione dei materiali, la struttura, la resistenza, le applicazioni di cui sono suscettibili, le condizioni statiche che di quelle fissano il termine.

Queste scienze compongono la *substructio* dell'architettura, come la grammatica dell'arte oratoria, ed appunto perchè rispondono soltanto a bisogni materiali e sono acquisibili anche da chi abbia media intelligenza, ma agio di procurarsele, non rappresentano ormai una necessità che, compiuta, procuri vanto.

Nel medioevo più fitto, quando pareva scordata l'osservazione diretta dei fenomeni naturali, gli architetti di Pisa incidevano sulla facciata del Duomo il ricordo di colonne sollevate da un argano mosso da fanciulle: *Dena puellarum turba levabat onus*. Ed erano muti su quanto rappresenta a noi l'essenza delle prische architetture medioevali e contiene, tra altro, in germe, quelle strutture decorative sviluppate nelle grandi cattedrali del Settentrione, veri merletti di pietra agitati, come nel *flamboyant*, dalla bufera che disperdeva ogni vestigio di obbedienza alle leggi della gravità e trascinava l'evoluta architettura gotica all'orlo di un precipizio morale, dove necessariamente scompariva.

L'architettura non si regge soltanto colla statica, ma spinge le radici negli strati più profondi dell'anima umana, di cui sembra nutrirsi per fiorire quale esponente della razza che la produce.

Ogni possibilità di adattamento presenta la materia, la parola, il suono, il colore, ma, tra le combinazioni infinitamente varie, l'architetto, poeta, musicista, pittore, seleziona e dispone in un ordine che ci appare imperituro e prestabilito, come quello che raggruppa gli atomi del carbonio nel purissimo tra i cristalli.

Non esiste la scienza che sintetizzi quanto l'anima umana produce con un atto creativo entro se stessa, entro le profondità che, se non misurabili dalle più imponenti cifre dell'astronomo, come pensa Emerson, sono il riflesso e la rappresentazione interiore dell'universo sensibile. V'ha, si può dire, un'algebra per le sensazioni, e le parole articolate o gli altri mezzi di comunicazione possono esserne gli esponenti.

Un verso omerico od una colonna dorica dei templi della Magna Grecia sono composti di pochi semplicissimi elementi, ma bastano a nobilitare tutta una stirpe e la terra in cui visse, poichè la semplificazione è prodotto dell'enorme lavoro di sintesi, operato da parecchie generazioni successive, elaboranti un materiale va-

sto e complicato, quale la struttura delle antiche lingue ed il linguaggio delle antiche strutture.

I colori impiegati da Tiziano, le combinazioni dei suoni introdotte dai precursori italiani di Bach hanno poco valore in paragone ai mezzi delle arti industriali moderne, ma non per questo cessiamo di venerare gli antichi maestri che macinavano da sè i colori o tagliavano la pietra per nobilitare il suolo su cui eran nati.

Visitata un'esposizione veneziana, tornai alla Madonna dell'Orto per purificarmi la mente dinanzi al Cima da Conegliano, e compresi come anche l'arte del Quattrocento, per esser grande, non potesse essere internazionale.

L'essenza dell'arte è tenue così che appena qualche traccia ne è percettibile nelle cortecce che si staccano dall'albero della vita e cadono. I più grandi pensatori dell'antichità, da Chuang-tze a Platone, hanno creduto inutile tentativo il travasare da un animo all'altro quel sapere che ha forma dal recipiente. Solo retaggio trasmissibile l'esperienza accumulata sotto forma d'istinto. Alcune stirpi italiane sono, per certo, eredi di istinti creativi anche nel campo dell'architettura, la quale riassume le arti tutte. Molto darà ai giovani la scuola, se avrà insegnato a studiare, se fatto gustare a chi vuol creare cose belle quanto di più bello l'umanità ha già creato.

Gli studenti d'architettura non dovrebbero assolutamente essere privi di quella cultura letteraria che permise, anche agli artisti della antichità, di cercare ispirazione nei poemi nazionali, nel teatro o nella storia.

E non importa quale la materia o lo strumento, quale la razza o l'età storica che ai sentimenti loro diedero forma concreta, purchè rispondano ai bisogni dell'animo nostro, agli elementi che lo costituiscono e cioè alle tradizioni della razza cui apparteniamo. Il Giappone imparò dall'Occidente le scienze esatte, che sono universali, e le loro applicazioni fino all'idraulica ed all'elettrotecnica; ma, dopo aver mandato in Europa alcuni giovani artisti, respinse l'opera loro, sentendo che, con l'arte propria, avrebbe rinunciato all'anima nazionale, alla ragione di esistenza come nazione.

Un'ode di Leopardi paragonata ad un'ode di Carducci basta a differenziare i due poeti; ma, risalendo la corrente da cui entrambi de-

rivano, raggiungiamo, attraverso la poesia latina, quell'unità greca che ha dato al mondo le forme cristalline della più pura bellezza artistica.

Inutile il copiare ciecamente per ripetere, sotto altri cieli ed in altre civiltà, quanto già ha avuto espressione. Ma niente di più utile del sostare ad apprendere le lezioni di misura, di proporzione e di ritmo impartite dalle opere antiche, niente di più necessario agli alunni di una scuola italiana di architettura che il venire in contatto coi monumenti della grandezza italica. Niente di più essenziale che lo studiarli dal vero, dagli elementi costruttivi sino alla proporzione e decorazione architettonica, scultoria e pittorica; che il vivere in comunione con la natura, dotata di tutte le forme suscettibili di assurgere a dignità di arte riflessa qual *εἶδος* ed elaborata nell'animo dell'artista, depositaria di tutti gli elementi di un'arte che, per essere nostra, deve rispecchiare la più larga percezione delle bellezze naturali, raggiunta nel formarci un canone di bellezza dai migliori nostri tipi umani (*Applausi vivissimi*).

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Dopo le parole di due artisti - che è per me caro ricordo aver chiamato uno, Ricci, alla Direzione Generale delle B. A. e l'altro, Boni, anche alla direzione del Palatino, unito al Foro, consentitemi, onorevoli colleghi, poche semplici osservazioni di indole giuridica e amministrativa sul dibattito cui dà luogo questo progetto; dibattito singolarissimo.

Non si discute della legge; ormai tutti l'hanno approvata, anche il collega onorevole Mengarini, anche l'onorevole Nava che la criticano. La discussione si fa soltanto intorno all'ordine del giorno, che l'Ufficio centrale propone. Io non so se l'onorevole ministro accetti o no quest'ordine del giorno; ad ogni modo sono lietissimo, - dopo aver sostenuto anni sono nell'altro ramo del Parlamento, lunghe discussioni intorno a quest'argomento che tanto inaspriva gli animi di due categorie di egregi professionisti - che si sia trovata la formula, approvata dalla Camera e dal Senato, per risolvere l'antica questione, e felicemente d'accordo. Essa trova con le disposizioni transitorie il *modus vivendi* per due classi di artisti e fissa norme chiare per l'avvenire.

Il movimento dei giovani, che escono dalle nostre scuole di belle arti col titolo di professori di architettura ed esercitano la professione di architetto, è in realtà un movimento ideale; infatti questi giovani ora si lagnano soltanto dell'ordine del giorno e dell'aggettivo che vuol loro appiccicare; non portano innanzi nessuna questione di interesse economico. La legge non offende i loro interessi economici, li lascia liberi di esercitare la loro arte, essi sollevano solo una questione di amor proprio e ricordano la tradizione che hanno in Italia codeste scuole. Essi onorano coloro che sono usciti da codeste scuole o istituti di Belle Arti.

Infatti bisogna dire che i giovani allievi di queste scuole avessero quello che Dante chiama « il fondamento che natura pone » per l'architettura; infatti tra gli allievi usciti da queste scuole noi troviamo i nomi migliori dell'architettura italiana a Roma: G. Sacconi, Giulio Podesti, Manfredi, Piacentini, Magni, Brasini, Mancini, Foschini, e così per tutta Italia. A Milano Boito, Sommaruga, Moretti. A Genova troviamo D'Andrade, Coppedé, Ceppi; a Torino, Antonelli, che pur doveva avere mente di matematico poichè riusciva a fare costruzioni mirabili, come la mole antonelliana a Torino, in cui tutte le leggi della statica sono quasi sfidate per mezzo della matematica; a Udine D'Aronco; a Venezia troviamo Ruppoli; a Firenze Mazzanti e Del Bono e tanti altri; a Bologna Azzolini e Colamarini e, prima, il romagnolo Mengoni, che giovanissimo seppe concepire quella mirabile strada coperta che è la Galleria di Milano ed è diventata un modello. E tanti altri egregi; io qui cito quelli che conosco.

I maestri di architettura per gli ingegneri sono usciti da codeste modeste scuole. È l'ingegno che fa e che spinge. La tecnica viene dopo per ben dirigere le costruzioni, e si unisce all'arte.

Questi studi hanno una nobilissima tradizione: l'Italia non può non rallegrarsi degli allievi usciti da queste scuole, perchè essi hanno illustrato degnamente l'Italia anche all'estero e sono stati (anche di recente) chiamati nel Brasile, nell'Argentina a elevare nobili e grandi edifici, vincitori di concorsi a tutti aperti.

Di che cosa si lagnano dunque questi giovani? Essi si lagnano semplicemente di un ag-

gettivo che l'Ufficio centrale vuole unire al titolo di architetto e che non si trova nella legge, ma che è nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale: ora a me pare che se il Governo accetta l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, le disposizioni dell'ordine del giorno stesso vengono ad offendere il concetto rigido degli articoli della legge, e bisogna quindi o modificare la legge, o non dare, dopo votato, applicazione alcuna all'ordine del giorno, giacchè la denominazione di « architetto abilitato » non si trova negli articoli di questa legge che tutti approvano e lodano.

Ora francamente a me pare che, dal momento che vi è questo consenso sulla utilità della legge, che dal momento, come diceva testè l'onorevole Nava, che questa è una paratoia che cade e separa il passato, (nel quale si sono avverate gare tra le due professioni, sia pure con risultati lodevoli per l'arte italiana) dal futuro, non sia opportuno negare da un lato a questi architetti il loro titolo solito e semplice, e, dall'altro lato ammettere gli ingegneri, e industriali anche specializzati, anche minerari, tutti importantissimi e in cui l'Italia ha veramente belle manifestazioni d'ingegno e di forza, a godere del titolo di architetto. Di più questi ingegneri non chiedono tale titolo. Io credo insomma che meglio sarebbe accettare il disegno di legge come è venuto dalla Camera e come la nostra Commissione lo approva; e poichè gli architetti abilitati non sono menzionati nel disegno di legge, ritengo che si possa fare a meno di questo aggettivo: spetterà alla Commissione che farà il regolamento non allontanarsi dalla legge e non adoperare affatto o aggiungere titoli in essa non compresi.

Vorrei che noi oggi segnassimo il momento di pace e di tranquillità che s'inizia ora per i giovani italiani che si dedicano a questi nobili studi; vorrei che si sanasse il passato e che si lasciasse la legge come è fatta, accogliendo il voto di questi architetti, che si muovono ripeto per motivi ideali, e permettendo loro di chiamarsi semplicemente architetti. Bisognerebbe ormai mettere la pace in queste classi, lasciando che questi giovani che crebbero così rigogliosi, producano opere nuove, lieti noi di avere finalmente una legge che regoli i loro diritti, senza più bisogno di ricorrere a un espediente che io non approvo, perchè non

credo conforme alla legge Casati e alle altre sull'istruzione superiore, di dare cioè il titolo di ingegnere per l'art. 69, cioè per meriti insigni. Si può dare una cattedra; non il titolo professionale, per tale via straordinaria.

Come sarebbe ammesso un regolamento con norme fuori legge? Accogliamo adunque le aspirazioni da lunghi anni espresse da ingegneri e architetti. Credo che facendo così il Senato farà opera alta e nobile, e darà pace a questa gioventù che onorò e onora (come ingegneri e come architetti) l'arte e la scienza italiane (*approvazioni*).

DEL CARRETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Poche parole dirò dopo l'alta discussione svoltasi su questa annosa questione. Premetto che ci troviamo di fronte a un grave problema, e tutti siamo convinti che, per tenere presenti i giusti desiderata della classe che aspetta una sistemazione, bisogna approvare una legge. La legge ha tentato di risolvere nel modo migliore il complesso problema, sebbene non l'abbia potuto risolvere senza discrepanze o dissaccordi, data la difficoltà della complessa materia. Premesso ciò, dichiarando che aderisco completamente come firmatario ai concetti esposti, propongo un ordine del giorno, ma prima rendo omaggio alla cultura artistica e alla produzione artistica italiana; e mi permetto aggiungere, nei rapporti delle garanzie che si devono avere dal punto di vista tecnico, e principalmente per la sicurezza dei lavori, che l'ordine del giorno, non intacca la legge, perchè ciò la farebbe ritardare. L'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato esprime il voto che la Commissione di cui all'articolo 9 della legge debba, per i professori di disegno architettonico, nel valutare il lodevole esercizio professionale, accertarsi anche della cultura tecnica sufficiente per garantire la statica delle costruzioni edilizie civili ».

Ho presentato quest'ordine del giorno perchè questi professori di disegno architettonico provengono per lo più dalla quinta classe elementare; passano poi alla scuola di studi artistici e mancano alle volte della cultura tecnica necessaria, non di quella artistica. Occorre quindi che abbiano la necessaria competenza per garantire anche la stabilità delle costruzioni.

Questo è il concetto informatore dell'ordine del giorno che vuole tutelata la sicurezza tecnica delle costruzioni e la vita degli operai e dei cittadini.

Voci. Chiusura.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e avendo quelli che hanno presentato ordini del giorno già parlato, il seguito della discussione è rinviato a lunedì, riservando la facoltà di parlare al relatore dell'Ufficio centrale e all'onorevole ministro.

#### Saluto al Presidente

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Domani vecchi amici e i senatori di Roma festeggiano a Manziana il nostro Presidente. Sono sicuro di interpretare l'animo di tutti i colleghi, unendo i miei voti e quelli del Senato ai festeggiamenti in onore del Presidente. (*Applausi vivissimi e prolungati anche dalle tribune*).

PRESIDENTE. Io ringrazio il senatore Torrigiani Luigi del pensiero squisitamente gentile, e sono commosso per la manifestazione di simpatia che ha provocato nei miei colleghi del Senato.

Domani vado a rivedere gli elettori che 42 anni fa mi iniziarono alla vita politica, e spero che quanto dirò circa il modo col quale li ho spesi incontrerà la loro approvazione e quella del Paese. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

#### Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario Sili di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

SILI, segretario, legge:

*Interrogazione con risposta scritta:*

Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole Presidente del Consiglio ministro per gli affari esteri sulla opportunità di garantire legittimi interessi degli italiani in Russia.

Mazziotti.

#### Ritiro di un disegno di legge.

GENTILE, ministro della pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il Regio decreto 22 maggio 1923 col quale viene autorizzato il ritiro del disegno di legge n. 487 dal titolo: « Riforma del monte pensioni per gli insegnanti elementari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della istruzione pubblica della presentazione di questo decreto.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta pubblica di lunedì alle ore 16:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (N. 551) (*seguito*);

Ricostituzione del comune di Joppolo (Girgenti) (N. 457);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (N. 552);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-A<sup>1</sup>);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (N. 589-A<sup>2</sup>);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da Province e da Comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma, è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (N. 556);

Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276-C);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 579);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori d'istruzione Commerciale (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali (N. 568);

Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia ed il Nicaragua per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 (607);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta (N. 555);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569);

Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (N. 317);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della R. Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570);

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle Nuove Provincie (N. 558);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto

del Palazzo Carpegna per uso della R. Università di Roma (N. 583);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (N. 565);

Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione (N. 595);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio (N. 566);

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali (N. 562);

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare (N. 600);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia (Numero 291-C).

II. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

III. Elenco di petizioni (N: LXXXIX-*Documenti*).

La seduta è tolta alle ore 19.

• Licenziato per la stampa il 30 giugno 1923 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 16 GIUGNO 1923

## N. 345.

Sulla conversione in legge dei decreti legge

*Approvato nella tornata del 15 giugno 1923.*

## Art. 1.

Il Decreto Reale da convertirsi in legge dovrà, sotto pena di decadenza, essere presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Camere del Parlamento non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione. Se la Camera, alla quale il decreto debba essere presentato, non siede, la presentazione deve farsi alla Presidenza di essa entro cinque giorni dalla data del decreto stesso.

Il disegno di legge di conversione in legge di un decreto è di pieno diritto considerato d'urgenza.

## Art. 2.

La Commissione parlamentare di quella delle due Camere che esaminerà per prima la conversione in legge di un Decreto Reale dovrà innanzi tutto verificare se questo abbia il carattere di urgente necessità, che solo può giustificare l'emanazione, e ne riferirà immediatamente alla Camera. Tale proposta dovrà essere discussa e deliberata d'urgenza.

Se il disegno di legge di conversione sarà discusso col sistema delle tre letture, nella prima lettura si procederà anzitutto alla discussione e deliberazione circa l'urgente necessità del decreto-legge.

Ove la Camera deliberi che non ricorra nel decreto il carattere d'urgente necessità, il decreto cesserà di aver vigore di legge.

## Art. 3.

Quando un Decreto Reale presentato ad una delle due Camere del Parlamento per la conversione in legge sia da questa approvato, dovrà, sotto pena di decadenza, essere presentato all'altra Camera nel termine di giorni quindici. Ove questa non siedi, il decreto dovrà, sotto pena di decadenza, essere presentato ad essa nella sua prima riunione.

## Art. 4.

Dopo due mesi dalla sua presentazione, il disegno di legge per la conversione in legge del decreto sarà iscritto d'ufficio all'ordine del giorno, con precedenza, anche se la Commissione della Camera dei Deputati o l'Ufficio centrale del Senato non abbia presentato la sua relazione.

## Art. 5.

Nel caso che la Sessione venga chiusa, il disegno di legge per la conversione in legge dovrà essere ripresentato alla prima seduta della nuova Sessione, e i termini prescritti negli articoli precedenti incominceranno di nuovo a decorrere dalla riapertura della Sessione.

## Art. 6.

Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sarà stato convertito in legge, esso cesserà di aver vigore.

## Art. 7.

Quando una condanna a pena restrittiva della libertà personale dipenda dall'applicazione di

un Decreto da convertirsi in legge, l'autorità giudiziaria potrà sospendere l'esecuzione della pena fino al giorno della conversione in legge del decreto.

Se la disposizione penale del decreto non sarà convertita in legge, la condanna si riterrà come non avvenuta.

#### Art. 8.

Tostochè un decreto legge sia decaduto per decorrenza dei termini stabiliti negli articoli precedenti o pel diniego dell'urgenza a termini dell'art. 2, o sia stato rigettato da una delle Camere il Governo del Re deve abrogarlo.

Il Presidente di ciascuna delle Camere deve ordinare la pubblicazione della decadenza, del diniego d'urgenza o del rigetto nella *Gazzetta Ufficiale*, e in tal caso il Decreto cessa di avere vigore di legge dal giorno di tale pubblicazione.

In ogni caso la dichiarazione, per la quale il decreto cessa di avere vigore di legge, sarà anche inserita nella Raccolta delle leggi e dei decreti.

#### Art. 9.

Immediatamente dopo ordinata la registrazione di un decreto da convertirsi in legge, la Corte dei Conti dovrà darne comunicazione alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati.

#### Art. 10.

Dopo due mesi dalla pubblicazione della presente legge i decreti da convertirsi in legge pubblicati prima del 1° giugno 1923 s'intenderanno convertiti in legge, nel testo pubblicato se trattisi di decreti non ancora esaminati da alcuna delle Camere, altrimenti nel testo approvato dalla Camera che lo ha esaminato, testo che sarà immediatamente pubblicato.

Tale disposizione non sarà applicata a quei decreti-legge per i quali, entro il detto termine, venticinque senatori o venticinque deputati abbiano presentato al Presidente della rispettiva Camera domanda di discussione. La presentazione della domanda sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di questa pubblicazione cominceranno a decorrere i termini indicati negli articoli 4, 5 e 6.